



Statuto dell'Associazione di Promozione Sociale

MUSEO CASA CLAUTANA “dott. Eugenio Borsatti” APS

Art. 1 Denominazione e sede

E' costituita, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, e del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e delle leggi regionali in vigore, nel Comune di Claut, con sede in via Antonio Giordani n. 14, l'Associazione non riconosciuta “ Museo Casa Clautana “ dott. Eugenio Borsatti ” APS”, di seguito per brevità denominata Associazione.

L'eventuale trasferimento della sede all'interno dello stesso Comune non costituisce modifica statutaria.

Art. 2 Costituzione – ambito territoriale – Forme di attività

L'Associazione riunisce in associazione tutte le persone fisiche ed altre istituzioni di Claut e della Valcellina, enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, che intendono operare attivamente al fine dello svolgimento coordinato delle attività di promozione e tutela del Museo Casa Clautana mediante la valorizzazione delle peculiarità storiche, artistiche, culturali, naturalistiche, sociali della comunità di Claut.

Il numero degli altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro associati non può essere superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

L'Associazione, soggetto di diritto privato costituito su base volontaria, non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi, di una o più attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, avvalendosi prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati.

I suoi soci operano a favore della medesima secondo un ordinamento interno ispirato a principi di democraticità e gratuità delle cariche e trasparenza dei bilanci. La possibilità di associarsi è garantita a tutti i residenti o a coloro che sono interessati alle iniziative dell'Associazione.

L'Associazione è apolitica e apartitica.

Art. 3 Finalità

L'Associazione persegue le seguenti finalità:

- a. Raccogliere ordinatamente, custodire, valorizzare, incrementare ed esporre al pubblico il materiale atto a ricostruire l'antico ambiente domestico, agricolo, artigiano naturalistico e culturale in genere;
- b. Promuovere ricerche a fine di far luce sulla storia locale;
- c. Promuovere iniziative di informazione culturale e di sensibilizzazione della comunità;
- d. Favorire scambi culturali con musei ed istituti specializzati, con studiosi o con quanti altri abbiano competenza in materia;
- e. Organizzare ed eventualmente gestire mostre temporanee o permanenti in spazi opportunamente adibiti, anche in altri comuni della Valcellina e fuori;
- f. Offrire o proporre iniziative didattiche in stretta collaborazione tra museo, scuole, associazioni culturali e gruppi spontanei;
- g. Promuovere la realizzazione di filmati didattici sia per uso scolastico che per la divulgazione tramite emittenti televisive;
- h. Istituire un archivio di filmati da offrire alle scuole del territorio e ad altri istituti richiedenti;
- i. Svolgere le attività che mantengono vivi o comunque rappresentano gli usi, i costumi, il lavoro manuale tipico della storia di Claut, anche a scopo didattico conoscitivo.

Per il raggiungimento delle predette finalità, l'Associazione esercita in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale previste dall'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 nelle lettere f) , i) e più precisamente:

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

Per la realizzazione dei propri obiettivi, l'Associazione potrà operare congiuntamente o in accordo con altre realtà pubbliche e private interessate, anche mediante convenzioni e/o accordi scritti.

Art. 4 Durata

La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria degli associati.

Art. 5 Associati

L'adesione all' Associazione è aperta a chiunque ne faccia richiesta e condivida le finalità di cui all'articolo 3. Il numero degli associati non potrà mai essere inferiore a 7 (sette) persone fisiche o 3 (tre) APS, numero minimo stabilito dall'art.35, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 .

L' Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento a qualsiasi titolo, della quota associativa.

Gli associati dell'Associazione si distinguono in:

- a) associati ordinari;
- b) associati sostenitori;
- c) associati onorari.

Sono associati ordinari coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dal Consiglio direttivo. Possono essere soci tutti coloro che sono interessati all'attività dell' Associazione.

Sono associati sostenitori coloro che, oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie.

Sono associati onorari gli associati che vengono denominati tali dall'Assemblea, per particolari meriti acquisiti nella vita dell' Associazione.

Art. 6 Diritti e obblighi degli associati

Gli associati ordinari e sostenitori devono versare la quota associativa annuale; gli associati onorari sono esentati dal pagamento della quota annuale.

Tutti gli associati hanno diritto:

- a) di voto per eleggere gli organi direttivi dell' Associazione;
- b) a essere eletti alle cariche direttive dell' Associazione;
- c) di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti dell' Associazione;
- d) a ricevere la Tessera dell' Associazione;
- e) a ricevere le eventuali pubblicazioni dell' Associazione;
- f) a frequentare i locali dell' Associazione;
- g) a fruire dei servizi dell' Associazione e a partecipare a tutte le sue attività.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- a) rispettare lo Statuto e i regolamenti dell' Associazione;
- b) versare la quota associativa all' Associazione;
- d) non operare in concorrenza con l'attività del' Associazione.

Art. 7 Procedura di ammissione e perdita della qualifica di associato

L'ammissione di un nuovo associato viene decisa dal Consiglio direttivo a seguito di specifica domanda scritta dell'interessato e del successivo versamento della quota associativa annuale. In tale domanda, deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello statuto sociale e gli eventuali regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio direttivo e dall'assemblea ed a partecipare alla vita associativa. Il Consiglio direttivo decide secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte e delibera l'ammissione o il rigetto entro 90 (novanta) giorni dalla presentazione della domanda.

L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. L'iscrizione nel libro dei soci decorre dalla data di approvazione da parte del Consiglio direttivo. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all' Assemblea ordinaria entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio direttivo a mezzo raccomandata o altro

mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà ai sensi dell'art. 320 Codice Civile. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per le obbligazioni dell'associato minorenne.

La quota associativa è intrasmissibile per atto fra vivi e non rivalutabile.

L'esclusione di un associato viene decisa dal Consiglio direttivo dell'Associazione per dimissioni o per morosità o per indegnità o qualora intervengano gravi motivi relativamente a comportamenti dell'associato che violano lo Statuto ed i regolamenti dell'Associazione.

Il Consiglio direttivo, qualora intervengano gravi motivi, potrà radiare l'associato.

Art. 8 Organi

Gli organi sociali sono:

- L'Assemblea generale dei soci;
- Il Presidente;
- Il Consiglio direttivo;
- Il Collegio dei revisori dei conti (qualora nominato);
- L'Organo di controllo (qualora nominato);

Art. 9 Assemblea dei Soci e suo Funzionamento

L'Assemblea generale dei soci è l'organo deliberativo dell'Associazione ed è composta da tutti i soci.

E' convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate, obbligano tutti gli associati anche se non intervenuti o dissenzienti.

I compiti inderogabili dell'Assemblea sono:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) approva il bilancio;
- c) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- d) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto o i soggetti incaricati della revisione legale dei conti e, quando previsto, il soggetto o i soggetti quali organo di controllo;
- e) delibera, con maggioranza qualificata, sulle modifiche dello Statuto;
- f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- g) ha il compito di dare le direttive per la realizzazione delle finalità sociali;
- h) delibera, con maggioranza qualifica, lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente del Consiglio direttivo.

L'Assemblea nomina un Segretario.

Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce i modi e l'ordine delle votazioni; di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa e dal Segretario. Copia dello stesso deve essere messa a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio direttivo a garantire la massima diffusione.

La convocazione dell'Assemblea avverrà minimo cinque giorni prima della data fissata, mediante affissione di avviso nella sede dell'Associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco degli argomenti da trattare. L'Assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza a condizione che sia possibile accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti.

Art. 10 Assemblea Ordinaria

L'Assemblea deve essere indetta a cura del Consiglio direttivo e convocata dal Presidente, almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo e per l'esame del bilancio preventivo.

Spetta all'Assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'Associazione, nonché discutere e deliberare sugli argomenti proposti dal Presidente, dal Consiglio direttivo o da componenti dell'Assemblea stessa; designare e sostituire organi sociali elettivi.

L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria, tanto in prima quanto in seconda convocazione, sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti.

Art. 11 Assemblea Straordinaria

L'Assemblea può riunirsi, in via straordinaria, ogni qualvolta il Presidente o il Consiglio direttivo ne constati l'opportunità con le stesse modalità previste per l'Assemblea ordinaria.

L'Assemblea straordinaria deve essere inoltre convocata quando viene fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati (ex art. 20, comma 2, del Codice Civile).

L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti i $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati aventi diritto di voto e delibera con voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei soci intervenuti e delibera con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Di ogni assemblea verrà redatto apposito verbale.

Art. 12 Diritti di partecipazione

Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione i soli soci regolarmente iscritti. Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un altro associato.

Art. 13 Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è investito di poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione con riferimento alle indicazioni programmatiche generali dell'Assemblea. Il Consiglio direttivo è nominato dall'Assemblea e la maggioranza degli amministratori è scelta tra gli associati ovvero indicata dagli enti giuridici associati. La rappresentanza dell'Associazione spetta al Presidente.

Il Consiglio direttivo è composto da un numero stabilito dall'assemblea (in ogni caso in numero dispari, pari o superiore a tre) compreso il Presidente. La maggioranza dei componenti deve essere eletta tra gli associati.

Il Consiglio direttivo nel proprio ambito nomina il Vicepresidente ed il Segretario.

Tutti gli incarichi sociali s'intendono a titolo gratuito. Il Consiglio direttivo rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera con voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di parità, il voto del Presidente è determinante.

Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal Segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute idonee dal Consiglio direttivo atte a garantire la massima diffusione.

Il Consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri, senza formalità.

Il Segretario viene nominato dal Consiglio direttivo, può essere anche persona non facente parte dello stesso direttivo, purché socio. Egli dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio direttivo e redige i verbali delle riunioni.

Art. 14 Dimissioni

Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del consiglio, i rimanenti provvederanno all'integrazione del consiglio con il subentro del primo candidato in ordine di votazione alla carica di consigliere. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima Assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che restano in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.

Nel caso di dimissioni o impedimento del Presidente del Consiglio direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal Vicepresidente fino alla nomina del nuovo Presidente che dovrà aver luogo alla prima Assemblea utile successiva.

Il Consiglio direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il Presidente. Al verificarsi di tal evento il Presidente o il Vicepresidente dovrà convocare immediatamente e senza ritardo l'Assemblea ordinaria per la nomina del nuovo Consiglio direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'Associazione, le funzioni saranno svolte dal Consiglio direttivo decaduto.

Art. 15 Compiti del Consiglio direttivo

Sono compiti del Consiglio direttivo:

- a. Deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
- b. Redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'Assemblea, documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del consuntivo;
- c. Fissare la data dell'Assemblea ordinaria dei soci da indire almeno una volta l'anno e convocare l'Assemblea straordinaria nel rispetto del quorum di cui all'art. 11;
- d. Redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli associati;
- e. Nominare il Vicepresidente;
- f. Attuare le finalità previste dallo Statuto e le indicazioni e le proposte dell'Assemblea dei soci, promuovendo iniziative, manifestazioni, collaborazioni e ogni forma di promozione delle proprie attività;

Art. 16 Il Presidente

Il Presidente viene eletto direttamente dall'Assemblea, con la maggioranza relativa dei voti. Egli fa parte del Consiglio direttivo ed assume la direzione dell'Associazione.

Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione, ha la responsabilità della sua amministrazione, la rappresenta di fronte ai terzi e in giudizio, convoca e presiede il Consiglio direttivo, convoca l'Assemblea degli associati, è responsabile della conservazione della documentazione contabile dell'Associazione.

La carica di Presidente si perde per:

- a) dimissioni rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio direttivo;
- b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;
- c) perdita della qualifica di associato.

Qualora il Presidente cessi dall'incarico per uno dei motivi indicati al comma precedente del presente articolo, il Vicepresidente o in subordine l'Amministratore più anziano di età dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 giorni dalla data in cui è stata formalizzata la cessazione, al fine di procedere all'elezione del nuovo Presidente. Fino all'elezione del nuovo Presidente, quello cessato rimane in carica per l'attività di ordinaria amministrazione. Qualora nominato all'interno del Consiglio direttivo, il Vicepresidente ricopre le funzioni del Presidente in caso di indisponibilità.

Art. 17 Collegio dei revisori dei conti

Il Collegio dei revisori dei conti, qualora nominato, sarà composto da tre componenti eletti dall'Assemblea degli associati, anche tra non associati.

Il Collegio dei revisori dei conti, ha il compito di vigilare e controllare su tutta l'attività economica, finanziaria e patrimoniale dell'Associazione e di riferire all'Assemblea in ordine al mandato ricevuto.

I revisori dei conti durano in carica 4 (quattro) anni e sono rieleggibili, ma decadono in caso di decadenza del Consiglio direttivo o qualora venga eletto l'organo di controllo, con effetto immediato.

L'Organo di Revisione dei conti rimane in carica finché non si verifichino le condizioni previste dagli artt. 30 e 31 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Art. 19 Organo di controllo

La nomina dell'organo di controllo da parte dell'Assemblea degli associati, qualora nominato, anche monocratico, è obbligatoria quando siano superati per due esercizi consecutivi i limiti previsti dall'articolo 30 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Art. 20 Revisore Legale dei conti

Se l'organo di controllo non esercita il controllo contabile e, solamente, se ricorrono i requisiti previsti dall'art.31, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, l'assemblea procede alla nomina dell'organo di revisione legale dei conti iscritto nell'apposito registro.

Art. 21 Il bilancio e risorse economiche e finanziarie

Il Consiglio direttivo redige il bilancio dell'Associazione, sia preventivo sia consuntivo nelle forme previste dall'art. 13 c.1-2 e dall'art. 14 c.1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117 e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. Esso viene predisposto dal Consiglio direttivo e viene approvato dall'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio a cui si riferisce il bilancio e depositato ai sensi della normativa vigente.

Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'Associazione.

Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

Insieme alla convocazione dell'assemblea ordinaria che porta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messa a disposizione di tutti gli associati, copia del bilancio stesso.

Le risorse economiche con le quali l'Associazione provvede al funzionamento e allo svolgimento della propria attività sono:

- 1) quote e contributi degli associati;
- 2) eredità, donazioni e legati;
- 3) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- 4) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche e private, anche finalizzati al sostegno di specifici programmi realizzati nell'ambito dei fini statuari;
- 5) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- 6) proventi dalle cessioni di beni e servizi a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera marginale e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- 7) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

Tutte le entrate e i proventi dell'attività dell' Associazione sono utilizzati e spesi per il raggiungimento delle finalità dell' Associazione stessa. E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministrativi e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Il patrimonio dell' Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 22 Anno Sociale

L'anno sociale e l'esercizio finanziario decorrono da 1 gennaio al 31 dicembre dell'anno solare.

Art. 23 Convenzioni

Le convenzioni tra l'Associazione di promozione sociale e le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 56 comma 1 del decreto Legislativo 3 luglio 2017, n.117 sono deliberate dal Consiglio direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione

Art. 24 Libri sociali obbligatori

Oltre alle scritture contabili previste negli articoli 13, 14 e 17, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, l'Associazione dovrà tenere:

- il libro degli associati;
- il libro dei volontari;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo del Consiglio direttivo;
- Libro delle delibere di eventuali organi di controllo, qualora nominati.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta scritta al Consiglio direttivo che provvederà a convocare il richiedente nel termine di 30 giorni. La documentazione presa in visione non potrà essere asportata nemmeno attraverso fotocopie o fotografie. Il richiedente potrà formulare richieste di informazioni sui documenti visionati.

Art. 25 Prestazioni dei volontari e delle persone retribuite

L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, personale, libera e gratuita dei propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali.

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite della Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'Associazione assicura i volontari contro gli infortuni e le malattie connesse alla attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Tutte le cariche dell'Associazione sono gratuite.

L'attività di volontariato non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. Il Consiglio direttivo delibera e decide in merito a quanto previsto dal presente articolo e può prevedere dei rimborsi delle spese documentate, sostenute dagli associati o da persone che hanno operato per l'Associazione nell'ambito delle attività istituzionali. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

L'Associazione può, in caso di particolare necessità, avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, ricorrendo anche a propri associati, quando ciò è ritenuto necessario allo svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle proprie finalità.

Art. 26 Estinzione, scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione delibera convocando un'Assemblea generale dei soci in seduta straordinaria che risulta validamente costituita con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati aventi diritto di voto, con l'approvazione, sia in prima sia in seconda convocazione, di almeno $\frac{3}{4}$ dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno $\frac{3}{4}$ dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.

L'Assemblea all'atto di estinzione o scioglimento dell'Associazione, delibererà in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo finanziario del patrimonio dell'Associazione.

Gli oggetti e le attrezzature in uso nel Museo saranno restituiti ai legittimi proprietari o agli eredi.

All'entrata in vigore del Registro unico nazionale del Terzo Settore, in caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore o a fini di utilità sociale. L'Assemblea prevede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti fra i propri associati.

Art. 27 Norme finali

Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto, si rinvia al Codice del Terzo Settore, ai relativi decreti attuativi, nonché alle disposizioni del Codice Civile e alle norme di settore in quanto compatibili.

Il segretario

Dee Scholastic

Il Presidente

De D. S. M. S. F. V. e

